

Regolamento di previdenza

Cassa Pensioni per il personale del Comune di Chiasso

Indice

Disposizioni generali	Errore. Il segnalibro non è definito.
1 Scopo	5
2 Cerchia degli assicurati	6
3 Inizio, termine e interruzione dell'assicurazione	6
4 Esame dello stato di salute	7
5 Salario assicurato	8
6 Avere di vecchiaia	9
7 Disposizioni generali	10
8 Rendita di vecchiaia	11
Prestazioni in caso d'incapacità al guadagno	13
9 Condizioni per il diritto alle prestazioni	13
10 Prestazioni in caso d'invalidità	14
Prestazioni in caso di decesso	14
11 Rendita vedovile (al coniuge o partner registrato)	14
12 Rendita per orfani	16
13 Capitale di decesso	16
14 Versamento delle prestazioni	17
Promozione della proprietà d'abitazione	18
15 Disposizioni di base	18
16 Prelievo anticipato	19
17 Costituzione in pegno	21
18 Garanzia dello scopo previdenziale	21
19 Domanda e accertamento	21
20 Disposizioni fiscali	22
21 Informazioni	22
22 Partecipazioni alle spese	22
Prestazioni in caso di divorzio	22
23 Divorzio	22
Prestazioni in caso di uscita	24
24 Libero passaggio	24
25 Contributi	26
26 Riscatti	26
27 Riscatto per pensionamento anticipato	27
28 Equilibrio finanziario	28
29 Disposizioni Transitorie	29
30 Disposizioni finali	31
Appendice n. 1	32
Appendice n. 2	32

Definizioni

In questo statuto vengono usate le seguenti definizioni:

Cassa	per l'Istituto di diritto pubblico di previdenza a favore dei dipendenti del Comune di Chiasso
Datore di lavoro	per il Comune di Chiasso e altri datori di lavoro affiliati, che hanno aderito alla Cassa
Dipendenti	per i/le dipendenti con un rapporto di lavoro con un Datore di lavoro
Assicurati	per i/le dipendenti affiliati alla Cassa
Aventi diritto	per gli aventi diritto alle prestazioni
Salario assicurato	per il salario in base al quale vengono calcolate le prestazioni
Età di pensionamento ordinaria	corrisponde all'età di riferimento dell'AVS. Il pensionamento avviene il primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di pensionamento ordinario
Età di riferimento dell'AVS	65 anni. Disposizione transitoria per le donne nate negli anni 1961 a 1963: anno di nascita 1961: 64 anni e 3 mesi anno di nascita 1962: 64 anni e 6 mesi anno di nascita 1963: 64 anni e 9 mesi
AVS/AI	per l'assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti e per l'assicurazione federale per l'invalidità
CC	per il Codice civile svizzero
CO	per il Codice delle obbligazioni (Legge federale di complemento del Codice civile svizzero – Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
LPP	per la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LAI	legge federale sull'assicurazione per l'invalidità

Tenuto conto dell'entrata in vigore al 1. gennaio 2007 della legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD) del 18 giugno 2004, ai sensi della succitata legge nelle seguenti definizioni complementari, il partner registrato è assimilato al coniuge:

Stato civile	celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a, vincolato da un'unione domestica registrata
Coniuge	coniuge o partner registrato
Coniugato	coniugato o in unione domestica registrata
Matrimonio	matrimonio o (stipula di una) unione domestica registrata
Divorzio	divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata
Ex-coniuge	ex coniuge o ex partner registrato
Vedovo/a	vedovo/a o partner registrato superstite

Disposizioni generali

1 Scopo

1.1 Istituto di diritto pubblico e sede

Con il nome di "Cassa Pensioni per il personale del Comune di Chiasso" è stato costituito, con sede a Chiasso, presso la sede dell'Amministrazione comunale, un ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica propria ed una propria contabilità, esente da qualsiasi imposta comunale, denominato "Cassa".

1.2 Scopo

La Cassa ha lo scopo di assicurare i dipendenti del Datore di lavoro contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso.

1.3 Rapporto con la LPP

La Cassa gestisce la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ai sensi della LPP e, a questo scopo, è stata iscritta nel registro della previdenza del Cantone Ticino con il numero d'ordine TI 0067.

Le sue prestazioni corrispondono, al minimo, a quelle garantite dalla LPP. A questo scopo la Cassa effettua per ogni assicurato un "calcolo di conformità", dal quale risulta l'ammontare dell'avere di vecchiaia e delle prestazioni minime ai sensi della LPP.

1.4 Obblighi del nuovo assicurato

Ogni nuovo assicurato deve trasferire alla Cassa l'intera prestazione di libero passaggio della precedente istituzione previdenziale, nonché tutti gli averi costituiti sotto forma di polizze o conti di libero passaggio. Egli deve inoltre permettere alla Cassa di consultare il conteggio della prestazione di uscita. La Cassa può anche chiedere direttamente alla precedente istituzione di previdenza il versamento della prestazione di uscita a favore dell'assicurato.

L'assicurato deve fornire alla Cassa tutte le informazioni sulla sua situazione personale in fatto di previdenza e comunicare segnatamente:

- a. l'importo della prestazione di libero passaggio che verrà trasferita a suo favore, l'importo del suo avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 LPP, nonché, se ha già compiuto 50 anni, l'importo della prestazione di libero passaggio acquisita all'età di 50 anni;
- b. se è coniugato, l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale avrebbe avuto diritto al momento del matrimonio;
- c. l'importo di un eventuale prelievo anticipato ottenuto dall'istituto di previdenza di un precedente datore di lavoro nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni e non ancora rimborsato alla fine del rapporto di lavoro, la designazione dell'abitazione in questione e la data alla quale il prelievo anticipato è stato ottenuto;
- d. l'eventuale importo costituito in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, la designazione dell'abitazione in questione e il nome del creditore pignoratizio;
- e. tutte le informazioni relative a delle eventuali riserve mediche imposte da un istituto di previdenza precedente.

1.5 Obbligo d'informazione e di notifica durante l'affiliazione

Gli assicurati devono fornire spontaneamente, in modo esatto e veritiero, tutte le informazioni necessarie per l'assicurazione. In particolare, devono essere comunicate per iscritto entro 4 settimane all'amministrazione della Cassa, tutte le modifiche dello stato civile e della situazione familiare, come pure, in caso di versamento di rendite per figli, il termine della loro formazione professionale. Il coniuge divorziato creditore di una rendita vitalizia a seguito di un divorzio che cambia istituto di previdenza o di libero passaggio è tenuto ad informare la Cassa entro il 15 novembre dell'anno in corso.

La Cassa respinge qualsiasi responsabilità per gli eventuali svantaggi che potrebbero derivare all'assicurato o ai suoi superstiti, dall'infrazione degli obblighi precedentemente menzionati.

1.6 Informazione agli assicurati

La Cassa invia ogni anno un certificato di previdenza indicante le prestazioni assicurate. In caso di discrepanza tra le indicazioni riportate nel certificato di previdenza e quelle previste dal presente regolamento, prevalgono queste ultime.

La Commissione amministratrice assicura l'informazione periodica agli assicurati in conformità con le disposizioni degli articoli 86b LPP e 48c OPP2.

2 Cerchia degli assicurati

2.1 Dipendenti assicurati

Vengono ammessi nella Cassa tutti i dipendenti del Datore di lavoro con un salario annuo superiore ai 6/8 dell'importo massimo della rendita semplice di vecchiaia AVS, a condizione che siano stati assunti per un periodo della durata superiore ai 3 mesi e non prima del 1. gennaio successivo al compimento del 17.mo anno di età.

Riservati gli artt. 3.3 e 3.4, gli assicurati il cui salario scende al di sotto del minimo per l'ammissione, escono dalla Cassa, giusta l'art. 24.

Se lo richiedono, i Municipali possono assicurarsi alla Cassa, ritenuto che dovranno restare assicurati fino al termine del mandato, momento nel quale avranno diritto ad una prestazione di libero passaggio secondo le modalità del presente regolamento, sempre che non siano esigibili altre prestazioni assicurate. In deroga all'art. 5.3, l'onorario percepito dai Municipali costituisce il salario assicurato.

2.2 Dipendenti non assicurati

Non vengono ammessi nella Cassa:

- a) i dipendenti che hanno già raggiunto l'età di riferimento dell'AVS;
- b) i dipendenti che ricevono una rendita completa ai sensi dell'AI;
- c) i dipendenti che sono invalidi almeno per il 70 % ai sensi dell'AI;
- d) i dipendenti nella misura in cui rimangono assicurati provvisoriamente ai sensi dell'art. 26a LPP in un altro istituto di previdenza.

Le persone, che al momento dell'ammissione sono parzialmente invalide, vengono assicurate solo per la parte che corrisponde al grado della capacità lavorativa. L'importo limite per l'ammissione secondo l'art. 2.1, viene ridotto in misura corrispondente.

3 Inizio, termine e interruzione dell'assicurazione

3.1 Data di ammissione

L'ammissione alla previdenza viene effettuata con l'inizio del rapporto di lavoro. Tuttavia, la copertura entra in vigore al più presto dal 1° gennaio successivo al compimento dell'età di 17 anni, per i rischi d'incapacità al guadagno e di decesso, nonché dal 1. gennaio successivo al compimento dell'età di 24 anni, per le prestazioni di vecchiaia.

I dipendenti assunti con un contratto di lavoro di durata non superiore a tre mesi vengono affiliati alla Cassa dal momento in cui viene convenuta una proroga del rapporto di lavoro, che, se aggiunta a quella precedente, rende la sua durata superiore a tre mesi.

Riservato l'art. 3.3, i dipendenti che riprendono la loro attività presso il Datore di lavoro vengono trattati come nuovi dipendenti.

3.2 Proroga della copertura previdenziale

Se il rapporto di lavoro non termina in seguito a pensionamento, a decesso o a invalidità, il dipendente rimane assicurato per i rischi d'incapacità al guadagno (invalidità) e di decesso, senza pagamento dei contributi, fino all'inizio di un'attività presso un nuovo Datore di lavoro, ma al massimo per il periodo di un mese dopo la fine del rapporto di lavoro.

3.3 Congedo non pagato

L'assicurato che beneficia di un congedo non pagato è tenuto a mantenere l'assicurazione per i rischi d'invalidità e di decesso. I contributi di rischio e i costi ai sensi dell'art. 25.3 sono completamente a carico dell'assicurato e vengono calcolati sull'ultimo salario assicurato.

Le prestazioni per i rischi d'invalidità e di decesso rimangono così assicurate al livello acquisito prima del congedo.

3.4 Cessazione dell'assicurazione obbligatoria dopo i 58 anni

L'assicurato la cui assicurazione cessa dopo il compimento dei 58 anni a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro può continuare la sua assicurazione conformemente ai capoversi qui di seguito. L'assicurato deve annunciarsi alla Cassa entro 1 mese dallo scioglimento del rapporto di lavoro.

Durante il periodo di continuazione dell'assicurazione l'assicurato può scegliere se vuole assicurare solo i rischi o se vuole anche aumentare la sua previdenza per la vecchiaia. L'avere di vecchiaia rimane nella Cassa anche se l'assicurato non aumenta la sua previdenza. Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, la Cassa versa la prestazione d'uscita al nuovo istituto nell'estensione che può essere utilizzata per riacquistare le prestazioni regolamentari complete. Il salario assicurato ai sensi del presente articolo è ridotto in proporzione alla quota di prestazione trasferita.

L'assicurato versa contributi (parte dipendente e parte datore di lavoro) per la copertura dei rischi decesso e invalidità nonché delle spese amministrative. Se continua ad aumentare la sua previdenza per la vecchiaia, versa anche i contributi corrispondenti. In caso di copertura insufficiente ai sensi dell'art. 28.2, è dovuta solo la quota del dipendente dei contributi di risanamento.

L'assicurazione termina quando si verifica il rischio decesso o invalidità o quando l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento ordinaria. Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, l'assicurazione termina se per riacquistare tutte le prestazioni regolamentari nel nuovo istituto di previdenza sono necessari oltre due terzi della prestazione d'uscita. L'assicurazione può essere disdetta dall'assicurato in qualsiasi momento e dall'istituto di previdenza in caso di mancato pagamento dei contributi per almeno 2 mesi.

Gli assicurati che continuano l'assicurazione in virtù del presente articolo hanno i medesimi diritti delle persone che sono assicurate nello stesso collettivo sulla scorta di un rapporto di lavoro esistente, in particolare per quanto concerne l'interesse, il tasso di conversione e i versamenti effettuati dal datore di lavoro precedente o da un terzo.

Se la continuazione dell'assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni assicurative sono versate sotto forma di rendita; il versamento anticipato o la costituzione in pegno della prestazione d'uscita per acquistare un alloggio per uso proprio non sono più possibili. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari che prevedono il versamento delle prestazioni soltanto sotto forma di capitale.

4 Esame dello stato di salute

4.1 Visita medica

La Cassa può pretendere da ogni nuovo dipendente tutte le informazioni sul suo stato di salute e farlo sottoporre a una visita medica, i cui costi sono a carico della Cassa, presso un medico di sua scelta.

4.2 Clausole di riserva

Se lo stato di salute del dipendente non è soddisfacente, la Cassa può introdurre clausole di riserva e limitare le prestazioni in caso d'invalidità e di decesso che superano i limiti stabiliti dalla LPP, a meno che il Datore di lavoro garantisca nei confronti della Cassa il rispettivo rischio.

4.3 Durate delle clausole di riserva

Le clausole di riserva non possono avere una durata superiore a 5 anni, compresa la durata di una riserva per causa identica eventualmente già trascorsa nelle istituzioni di previdenza precedenti. Per le prestazioni acquisite con le prestazioni di libero passaggio trasferite dal dipendente non sono applicabili nuove clausole di riserva.

5 Salario assicurato

5.1 Salario di base

Il salario annuo di base corrisponde al salario annuo AVS. Per il suo calcolo non si tiene conto degli assegni familiari e per i figli, delle indennità per lavoro straordinario e per perdita temporanea di salario in seguito a malattia, infortunio, servizio militare o di qualsiasi altro tipo d'indennità.

In casi speciali (dipendenti con salario orario, ecc.) il salario determinante può essere calcolato in modo forfetario.

5.2 Riduzione di coordinamento

La riduzione di coordinamento ammonta all'80% del limite massimo della rendita semplice di vecchiaia AVS.

5.3 Salario assicurato

Il salario assicurato corrisponde al salario di base diminuito della riduzione di coordinamento ai sensi dell'art. 5.2.

5.4 Lavoro a tempo parziale

Per i dipendenti a tempo parziale, la riduzione di coordinamento viene adeguata al grado di occupazione.

5.5 Invalidità parziale

Per gli assicurati parzialmente invalidi, il salario assicurato corrisponde al salario annuo computabile che viene conseguito con l'attività lavorativa parziale. La riduzione di coordinamento viene adeguata al grado della capacità al lavoro.

In caso d'invalidità parziale, il salario assicurato viene diviso in una parte attiva che corrisponde al grado della capacità lavorativa e in una parte inattiva corrispondente al grado dell'incapacità al guadagno. La parte attiva partecipa agli adeguamenti annuali del salario e la parte inattiva rimane costante.

5.6 Data della modifica

Il salario assicurato viene calcolato per la prima volta al momento dell'ammissione di un dipendente alla Cassa e successivamente il Datore di lavoro comunica ogni modifica. Durante il corso dell'anno, il salario determinante è modificato solo se interviene una variazione di salario superiore al 20 %.

5.7 Diminuzione temporanea del salario

Se il salario di un dipendente diminuisce temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o cause simili, il salario assicurato è mantenuto invariato durante il periodo dell'obbligo legale del Datore di lavoro di versare il salario, rispettivamente per la durata del congedo di maternità, per l'altro genitore, di assistenza o di adozione secondo gli artt. 329f, 329g, 329g^{bis}, 329i o 329j CO, a meno che non lo richieda l'assicurato allo scopo di ridurre il salario assicurato.

5.8 Diminuzione del salario

Se dopo il 58° anno di età, il salario annuo di base di un assicurato diminuisce al massimo della metà senza che usufruisca di un versamento parziale anticipato delle prestazioni di vecchiaia e a condizione che non presenti un'incapacità al lavoro, egli può chiedere che la propria previdenza venga mantenuta con il salario assicurato valido fino a quel momento. La proroga non può essere richiesta retroattivamente e termina irrevocabilmente:

- 1) nella misura in cui il salario annuo di base aumenta di nuovo;
- 2) se il salario annuo di base diminuisce di più della metà rispetto al salario annuo di base di riferimento;
- 3) se l'assicurato ne esige l'estinzione;
- 4) quando l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento ordinaria.

Il salario annuo di base di riferimento corrisponde al salario annuo di base valido prima della prima diminuzione di salario avvenuta dopo il 58° anno di età per cui è stato richiesto il mantenimento del salario assicurato.

Per questa parte di salario che continua a essere assicurata, l'assicurato è tenuto a versare anche i contributi del Datore di lavoro ai sensi dell'art. 25.3; il datore di lavoro può assumersi parte dei contributi.

6 Avere di vecchiaia

6.1 Conto di risparmio

Per ciascun assicurato la Cassa costituisce un conto di risparmio che comprende:

- 1) le prestazioni di libero passaggio trasferite da altri istituti di previdenza alla Cassa, così come i riscatti (art. 26);
- 2) gli accrediti di vecchiaia relativi al periodo durante il quale l'assicurato è affiliato alla Cassa;
- 3) le eventuali attribuzioni del Datore di lavoro o della Cassa;
- 4) gli interessi, il cui tasso annuo è fissato dalla Commissione amministratrice.

La Commissione amministratrice fissa prima del 1° gennaio un tasso d'interesse provvisorio per determinare le prestazioni durante l'anno seguente, che viene applicato fino alla decisione di un tasso d'interesse definitivo. Questo di regola viene deciso verso la fine dell'anno in questione, ma può anche essere fissato dopo la chiusura annuale dei conti, tenendo conto della situazione finanziaria della Cassa. In assenza di decisione, il tasso provvisorio come pure quello definitivo, sono uguali al tasso d'interesse minimo secondo la LPP.

Gli accrediti di vecchiaia dell'anno civile non fruttano interessi.

I versamenti effettuati ai sensi dell'art. 16 (Modalità di accesso alla proprietà d'abitazioni) e dell'art. 23 (Divorzio) sono dedotti o accreditati al conto di risparmio. Gli averi trasferiti ad un assicurato in base alla sentenza di divorzio vengono accreditati come parte obbligatoria e sovra obbligatoria secondo le direttive dell'istituto di previdenza o di libero passaggio trasferente.

6.2 Accrediti di vecchiaia

L'età determinante, a norma della seguente tabella, risulta dalla differenza tra l'anno civile e l'anno di nascita dell'assicurato. Le aliquote degli accrediti di vecchiaia, in percentuale del salario assicurato, sono le seguenti:

Età	Accrediti di vecchiaia
25 – 34	18%
35 – 44	20%
45 – 54	22%
55 e più	24%

Prestazioni

7 Disposizioni generali

7.1 Riassunto delle prestazioni

Le prestazioni della Cassa sono le seguenti:

rendite di vecchiaia (art. 8),
rendite per figli di pensionato (art. 8.6),
rendite d'invalidità (art. 10.1),
rendite per figli d'invalido (art. 10.2),
esonero dal pagamento dei contributi (art. 10.3),
rendite vedovili (art. 11),
rendite per orfani (art. 12),
capitale di decesso (art. 13),
libero passaggio (art. 24).

7.2 Coordinamento

Le prestazioni della Cassa vengono versate in supplemento alle prestazioni delle assicurazioni sociali e delle istituzioni di previdenza svizzere ed estere.

Se per il medesimo evento previdenziale vengono versate prestazioni ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni da parte di un assicuratore contro gli infortuni o prestazioni ai sensi della legge federale sull'assicurazione militare da parte dell'assicurazione militare, le prestazioni regolamentari vengono limitate al minimo prescritto dalla legge.

7.3 Eccedenza di copertura

La Cassa riduce le prestazioni se esse, in aggiunta agli altri redditi computabili, superano il 90 % del salario annuo AVS che avrebbe percepito l'assicurato.

7.4 Redditi computabili

Per redditi computabili si intendono le prestazioni globali dello stesso genere e con lo stesso scopo, versate ai beneficiari dalle assicurazioni sociali e dalle istituzioni previdenziali svizzere ed estere per il medesimo evento previdenziale. Per i beneficiari delle prestazioni d'invalidità viene conteggiato anche il reddito dell'attività lavorativa parziale o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente ancora essere conseguito. Le prestazioni di capitale vengono conteggiate con il loro valore di rendita. Le prestazioni per i superstiti vengono sommate.

7.5 Riduzione delle prestazioni

La Cassa riduce inoltre le prestazioni nella stessa misura in cui l'AVS/AI, o l'assicurazione contro gli infortuni, o l'assicurazione militare riducono le loro prestazioni, nel caso di decesso o invalidità causati da colpa grave dell'assicurato, o qualora quest'ultimo si opponga alle misure di reintegrazione dell'AI.

7.6 Differimento

La Cassa differisce il versamento delle prestazioni d'invalidità fino a quando il Datore di lavoro versa il salario all'assicurato.

7.7 Aumenti

Di principio, le rendite in corso vengono adeguate all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1. gennaio di ogni anno sulla base dell'indice effettivo del mese di novembre, in base alle possibilità finanziarie consentite dai contributi per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro, definiti nell'art. 25.2.

Le rendite di vecchiaia e vedovili (dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento) sono adeguate al rincaro nel quadro delle possibilità finanziarie della Cassa. La Commissione amministratrice decide annualmente in merito a un eventuale adeguamento delle rendite e alla relativa entità.

7.8 Prestazioni di responsabilità civile

Al momento dell'insorgere dell'evento previdenziale, la Cassa è surrogata, sino all'importo delle prestazioni legali, nei diritti che l'assicurato, i suoi superstiti e altri beneficiari hanno nei confronti di terzi responsabili. Per le prestazioni sovraobbligatorie, la Cassa può esigere la cessione dei diritti verso i terzi fino all'importo corrispondente alla somma delle prestazioni che la Cassa deve versare.

7.9 Restituzione

Le prestazioni indebitamente percepite devono essere restituite. Si può prescindere dalla restituzione, se l'interessato era in buona fede e la restituzione gli comporta un onere troppo grave.

Il diritto al rimborso scade un anno dopo che la Cassa ne è venuta a conoscenza, ma al più tardi dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. Se il diritto al rimborso nasce da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica quest'ultimo termine.

7.10 Prestazioni provvisorie

In caso di decesso e d'invalidità, la Cassa è tenuta a versare prestazioni provvisorie non superiori alle prestazioni minime ai sensi della LPP, se l'istituto di previdenza competente per il pagamento delle prestazioni non è ancora stato determinato in maniera definitiva e la Cassa è l'ultimo istituto di previdenza al quale l'assicurato è stato affiliato. Se in seguito si accerta definitivamente che la Cassa non è tenuta a versare prestazioni, essa esigerà la restituzione degli anticipi versati presso l'istituto debitore.

8 Rendita di vecchiaia

8.1 Inizio e termine

Ogni assicurato o invalido che è in vita al compimento dell'età di pensionamento ordinaria (= età di riferimento dell'AVS) ha diritto a una rendita di vecchiaia. Il versamento di questa rendita inizia dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di pensionamento. Il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese in cui avviene il decesso dell'assicurato.

8.2 Pensionamento anticipato

Se il rapporto di lavoro viene sciolto prima dell'età di pensionamento ordinaria, ma non prima di avere raggiunto l'età di 58 anni, l'assicurato ha diritto anticipatamente alle prestazioni di vecchiaia.

8.3 Pensionamento differito

In caso di proseguimento del rapporto di lavoro oltre l'età di pensionamento ordinaria, l'assicurato può differire il percepimento delle prestazioni di vecchiaia fino al compimento del 70° anno di età, ma al massimo fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'assicurato può rinunciare al pagamento dei contributi di risparmio. In questo caso, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro non sono dovuti. L'assicurato deve comunicare la sua scelta irrevocabile alla cassa pensioni al più tardi nel mese in cui raggiunge l'età di pensionamento ordinaria.

In caso di decesso durante il differimento, le prestazioni per superstiti sono determinate sulla base della rendita di vecchiaia che sarebbe stata dovuta al momento del decesso. Non esiste un diritto al capitale di decesso come da art. 13.

Se un assicurato diventa invalido durante il differimento, non ha diritto alle prestazioni di invalidità, ma viene erogata la rendita di vecchiaia. La rendita di vecchiaia viene erogata anche se l'assicurato diventa invalido dopo aver superato l'età prevista del pensionamento per la quale ha effettuato il riscatto ai sensi dell'art. 27.

8.4 Ammontare della rendita

La rendita annua di vecchiaia ammonta all'avere di vecchiaia accumulato, moltiplicato per l'aliquota di conversione secondo l'Appendice n. 1.

8.5 Supplemento sostitutivo della rendita AVS (ponte AVS)

Il pensionato per vecchiaia, su richiesta, ha diritto a un supplemento annuo dell'85% della rendita massima semplice di vecchiaia AVS fintantoché non percepisce una rendita AVS, ma al massimo fino all'età di riferimento dell'AVS. Di seguito, la rendita di vecchiaia viene ridotta del 6% della somma delle rendite ponte AVS percepite e non finanziate tramite il "conto aggiuntivo" secondo l'art. 27.

8.6 Rendita per figli di pensionato

Gli assicurati pensionati hanno diritto a una rendita per figli di pensionato per ogni figlio che, in caso di decesso del genitore, avrebbe diritto a una rendita per orfani. Questa rendita ammonta al 20 % della rendita di vecchiaia in corso. Per gli assicurati messi al beneficio di un pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 8.2, il diritto alla rendita per figli di pensionato decorre solo a partire dai 62 anni compiuti dall'assicurato pensionato.

8.7 Pensionamento parziale

L'assicurato può usufruire di un pensionamento parziale e richiedere il versamento di una rendita parziale di vecchiaia, alle condizioni seguenti:

- 1) sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. L'ultima riscossione corrisponde al pensionamento completo.
- 2) La prima riscossione deve ammontare almeno al 20% della prestazione di vecchiaia totale allo stesso momento.
- 3) Ogni ulteriore riscossione deve ammontare almeno al 20% della prestazione di vecchiaia che corrisponde ad un grado di occupazione del 100%.
- 4) Prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, la quota della prestazione di vecchiaia riscossa non può superare la quota della riduzione del salario annuo di base.
- 5) S'è prevedibile che il salario annuo base rimarrà in modo permanente al di sotto del salario

annuo minimo per l'ammissione nella Cassa (art. 2.1), è dovuta l'intera prestazione di vecchiaia rimanente.

Il grado di pensionamento corrisponde al rapporto tra la riduzione del grado di occupazione e il grado di occupazione non decurtato.

In caso di pensionamento parziale, il conto di risparmio viene suddiviso in due parti conformemente al grado di pensionamento:

- 1) per la parte corrispondente al grado di pensionamento l'assicurato è considerato come pensionato;
- 2) per l'altra parte, l'assicurato è considerato come assicurato attivo.

Il diritto alla rendita sostitutiva AVS (art. 8.4) e alla rendita per figli di pensionato (art. 8.6) sussiste proporzionalmente.

Prestazioni in caso d'incapacità al guadagno

9 Condizioni per il diritto alle prestazioni

9.1 Principio

Normalmente, l'assicurato che in misura permanente è totalmente invalido, o che è parzialmente incapace al guadagno e che di conseguenza non è più alle dipendenze del Datore di lavoro, o ha subito una perdita di guadagno, ha diritto alle prestazioni d'invalidità.

9.2 Invalidità

L'assicurato è considerato invalido quando, per motivi di salute, non può esercitare la sua professione o un'altra attività a lui confacente ed è stato dichiarato invalido ai sensi dell'AI. La decisione dell'AI è valida per la Cassa nella stessa misura, in particolare per quanto riguarda l'ammontare delle prestazioni in funzione del grado d'invalidità. La Commissione amministrativa può derogare in casi eccezionali, a favore dell'assicurato, dalle decisioni AI.

9.3 Invalidità parziale

Se il grado d'invalidità AI è inferiore al 40 % non si ha diritto alle prestazioni della Cassa, dal 40 % si ha diritto ad una rendita del 25 %, dal 50 % si ha diritto ad una rendita del 50 %, dal 60 % ad una rendita del 75 %, e dal 70 % ad una rendita intera.

9.4 Inizio e termine

Il diritto alle prestazioni d'invalidità nasce a partire dal giorno in cui inizia il diritto alla rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità.

Il diritto alle prestazioni d'invalidità termina quando viene riacquistata la capacità lavorativa, al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria o alla fine del mese in cui è avvenuto l'eventuale decesso dell'assicurato.

9.5 Proroga provvisoria dell'assicurazione

Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, l'assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all'istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d'invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'art. 8a LAI, o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione.

La protezione assicurativa e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere fintantoché l'assicurato percepisce una prestazione transitoria secondo l'art. 32 LAI.

Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, l'istituto di previdenza può ridurre la rendita d'invalidità fino a concorrenza dell'importo corrispondente al grado di invalidità ridotto, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare dell'assicurato.

Gli assicurati toccati da queste misure sono considerati invalidi ai sensi del presente regolamento.

10 Prestazioni in caso d'invalidità

10.1 Rendita d'invalidità

La rendita d'invalidità totale ammonta al 60% del salario assicurato all'inizio dell'incapacità al guadagno. Sono applicabili gli artt. da 7.2 a 7.5.

10.2 Rendita per figli d'invalido

Gli assicurati ai quali viene versata una rendita d'invalidità hanno diritto, per ogni figlio al quale in caso di morte del genitore verrebbe versata una rendita per orfani, a una rendita per figli d'invalido. L'ammontare della rendita per figli d'invalido corrisponde a quello della rendita semplice per orfani.

10.3 Esonero dal pagamento dei contributi

Se l'assicurato diventa invalido e non ha più diritto al versamento di un salario ai sensi dell'art. 7.6, non si devono più versare alla Cassa, né i suoi contributi personali, né quelli del Datore di lavoro. In caso d'invalidità parziale l'esonero dal pagamento dei contributi è proporzionale al grado d'invalidità.

Prestazioni in caso di decesso

11 Rendita vedovile (al coniuge o partner registrato)

11.1 Condizioni

In caso di decesso di un dipendente coniugato, il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile, se deve provvedere al sostentamento di uno o più figli, oppure il cui matrimonio è durato almeno 2 anni.

11.2 Inizio e termine

La rendita inizia dal primo giorno del mese successivo al decesso, al più presto dal termine dell'obbligo di versamento del salario, e si estingue in caso di decesso del coniuge superstite o se si risposa.

11.3 Ammontare della rendita

La rendita vedovile ammonta:

- in caso di decesso di un assicurato attivo o di un beneficiario di una rendita d'invalidità, a 2/3 della rendita d'invalidità assicurata o in corso;
- in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia, a 2/3 della rendita di vecchiaia in corso.

11.4 Indennità in contanti

Se la rendita vedovile si estingue in seguito a nuove nozze del coniuge superstite, viene versata un'indennità in contanti il cui importo corrisponde a quello di tre rendite annue vedovili.

11.5 Diritto del coniuge divorziato

Il coniuge divorziato è parificato al coniuge superstite se il suo matrimonio con l'assicurato è durato almeno 10 anni e se con la sentenza di divorzio gli è stata attribuita una rendita secondo l'articolo 124e cpv. 1 o 126 cpv. 1 CC.

Il diritto alla rendita al coniuge divorziato si estingue al momento in cui la rendita derivata dalla sentenza di divorzio si sarebbe estinta.

La rendita per il coniuge divorziato viene ridotta se, sommata ad altre prestazioni assicurative e in particolare a quelle dell'AVS e dell'AI, supera l'importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio. Le rendite per superstiti dell'AVS sono però prese in considerazione soltanto nella misura in cui eccedono un proprio diritto a una rendita d'invalidità dell'AI o a una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della rendita non potrà superare la rendita vedovile minima prevista dalla LPP.

I coniugi divorziati, che beneficiano di una rendita o hanno beneficiato di una liquidazione in capitale in virtù di una sentenza di divorzio antecedente all'1.1.2017, hanno diritto ad una prestazione secondo il capoverso 1.

11.6 Riduzione

Se il coniuge superstite è di oltre 15 anni più giovane dell'assicurato defunto, la rendita vedovile viene ridotta dell'1% per ogni anno che supera la differenza di età di 15 anni. Le frazioni di anno contano come anni interi.

Indipendentemente dalla differenza di età di 15 anni, se il matrimonio ha avuto luogo dopo il compimento dell'età dei 65 anni, la rendita per il coniuge superstite – eventualmente diminuita ai sensi del precedente capoverso – viene ridotta alla seguente percentuale:

- in caso di matrimonio durante il 66° anno di età: 80%;
- in caso di matrimonio durante il 67° anno di età: 60%;
- in caso di matrimonio durante il 68° anno di età: 40%;
- in caso di matrimonio durante il 69° anno di età: 20%

Non viene riconosciuto alcun diritto alla rendita per il coniuge superstite se:

- il pensionato si era sposato dopo avere compiuto 69 anni;
- il pensionato si era sposato dopo avere compiuto l'età di 65 anni e il matrimonio è durato meno di 5 anni.

Se l'assicurato si era sposato dopo avere compiuto l'età di 65 anni e se al momento del matrimonio egli era affetto da una malattia di cui doveva essere a conoscenza, il coniuge superstite non ha alcun diritto alla rendita vedovile, se l'assicurato muore a causa di questa malattia nel corso dei due anni seguenti la data del matrimonio.

Le prestazioni minime ai sensi della legge LPP restano garantite.

11.7 Rendita per convivente

Quando un assicurato decede lasciando un convivente superstite, quest'ultimo ha diritto a una rendita per convivente, se al momento del decesso entrambi i conviventi non sono coniugati, né legati da vincoli di parentela, hanno vissuto in comunione domestica fino al decesso dell'assicurato ed è soddisfatta almeno una delle due condizioni seguenti:

- negli ultimi cinque anni il convivente superstite ha vissuto ininterrottamente insieme all'assicurato nella medesima economia domestica;
- il convivente superstite deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune.

Non sussiste alcun diritto alla rendita, se il convivente superstite percepisce già una rendita per coniuge o convivente erogata da un istituto di previdenza svizzero o estero.

L'obbligo di prestazione da parte della Cassa si limita al massimo a una rendita per convivente per ogni assicurato. In presenza di più aventi diritto, questa viene versata in parti uguali.

La comunione domestica di cui sopra deve essere comprovata, o mediante conferma scritta alla Cassa, sottoscritta da entrambi i conviventi, oppure tramite attestazione dell'Ufficio controllo abitanti attraverso un certificato di domicilio, documenti che fanno stato dell'inizio della comunione domestica.

L'ammontare della rendita per convivente equivale a quello della rendita per coniuge, e le disposizioni di cui agli artt. 11.2 e 11.3 si applicano per analogia.

12 Rendita per orfani

12.1 Condizioni

In caso di decesso di un assicurato o di un pensionato, i figli naturali e i figli elettivi al cui sostentamento aveva provveduto in misura determinante il defunto, hanno diritto a una rendita per orfani.

12.2 Inizio e termine

La rendita per orfani viene versata dal primo giorno del mese successivo al decesso, al più presto - tuttavia - dopo il termine dell'obbligo di versamento del salario e termina al compimento dell'età di 20 anni o in caso di decesso del figlio avente diritto. Il versamento della rendita viene prolungato fino a quando l'orfano termina la sua formazione professionale, gli studi superiori oppure, se egli è invalido nella misura del 70% e oltre, fino a quando riacquista la capacità lavorativa, ma al massimo fino al compimento dell'età di 25 anni.

12.3 Ammontare della rendita

Per ogni figlio avente diritto, la rendita per orfani ammonta:

- al 20% della rendita d'invalidità assicurata, se la persona assicurata deceduta rientrava tra gli assicurati attivi;
- al 20% della rendita di vecchiaia o d'invalidità in corso, se la persona assicurata deceduta era al beneficio di una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

Per gli orfani di entrambi i genitori, la rendita per orfani viene raddoppiata.

13 Capitale di decesso

13.1 Condizioni e importo

Se un assicurato muore prima di raggiungere l'età di pensionamento ordinaria, rispettivamente prima del percepimento di una rendita di vecchiaia, viene a scadenza un capitale di decesso. L'importo del capitale di decesso corrisponde alla somma del 100% del salario assicurato e dell'avere di vecchiaia non necessario per finanziare la rendita vedovile o per convivente.

13.2 Beneficiari

Il capitale di decesso viene versato:

- al coniuge; in sua mancanza,
- ai figli del defunto che hanno diritto a una rendita per orfani; in loro mancanza,
- alle persone che l'assicurato ha mantenuto in misura preponderante, che non sono coniugate e non percepiscono una rendita vedovile o per conviventi da un'istituzione di previdenza in loro mancanza,
- ai figli che non hanno diritto ad una rendita per orfani; in loro mancanza,
- ai genitori; in loro mancanza,
- ai fratelli e alle sorelle.

La ripartizione del capitale di decesso fra varie persone beneficiarie avviene in parti uguali. Se non esiste nessuno dei beneficiari elencati sopra, il capitale di decesso rimane alla Cassa.

14 Versamento delle prestazioni

14.1 Condizioni

Le prestazioni regolamentari vengono versate soltanto dopo che gli aventi diritto hanno presentato tutti i documenti richiesti. In particolare, il versamento di una rendita può essere subordinato alla presentazione di una prova di esistenza in vita.

14.2 Versamento

Le rendite vengono versate ai beneficiari, in via anticipata entro il 15 del mese sul conto bancario o postale comunicato all'amministrazione della Cassa. Per il mese nel quale il diritto alla rendita si estingue, viene versata un'intera mensilità.

14.3 Residenza all'estero

In caso di residenza fuori dell'UE/AELS, la persona avente diritto alla rendita deve indicare un conto in Svizzera sul quale possa essere versata la prestazione. In mancanza di questa indicazione viene effettuato al massimo un versamento all'anno all'indirizzo della persona avente diritto e i costi causati vengono messi in conto.

14.4 Indennità in capitale per rendite piccole

Viene assegnata una liquidazione in capitale in luogo della rendita di vecchiaia annuale o della rendita d'invalidità intera, rispettivamente della rendita vedovile o della rendita per convivente oppure della rendita per orfani o per i figli, qualora all'inizio del versamento detta rendita fosse inferiore al 10%, rispettivamente al 6% e al 2% della rendita minima di vecchiaia dell'AVS.

14.5 Indennità in capitale facoltativa

L'assicurato può richiedere che la totalità o una parte delle prestazioni di vecchiaia venga versata sotto forma di capitale. L'assicurato deve dare preavviso per iscritto alla Cassa almeno un anno prima della fine del rapporto di lavoro, indicando al contempo la percentuale del conto di risparmio oppure l'ammontare da versare sotto forma di capitale di vecchiaia. L'assicurato può modificare la decisione fino a tre mesi prima della fine del rapporto di lavoro.

Se l'assicurato è coniugato, ogni domanda di liquidazione in capitale e ogni modifica di decisione necessita del consenso scritto del coniuge. La firma del coniuge deve essere ufficialmente autenticata. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, l'assicurato può rivolgersi al giudice civile. Finché l'assicurato non presenta un tale consenso, la Cassa non gli deve interessi sulla liquidazione in capitale.

La parte di capitale pari al massimo a $\frac{1}{4}$ della parte obbligatoria dell'avere di vecchiaia ("avere

di vecchiaia LPP") viene comunque versata su richiesta. Un preavviso non è necessario.

In deroga a quanto sopra e per la quota del conto di risparmio corrispondente ai riscatti effettuati dall'assicurato in conformità all'art. 26 durante i 3 anni precedenti la fine del rapporto di lavoro, l'assicurato può chiedere il versamento di un capitale di vecchiaia solo se i riscatti sono avvenuti conformemente all'art. 23 (Divorzio).

Se l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento ordinario come invalido, non può ottenere il versamento della rendita di vecchiaia sotto forma di capitale. In caso d'invalidità parziale, la liquidazione in capitale si limita alla parte dell'avere di vecchiaia corrispondente alla parte attiva dell'assicurazione.

In caso di pensionamento parziale sono possibili al massimo tre liquidazioni in capitale.

Con il versamento del capitale si estinguono tutti i diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti nei confronti della Cassa per le quote delle prestazioni di vecchiaia versate sotto forma di capitale.

14.6 Moneta del versamento

Le prestazioni previdenziali vengono versate in franchi svizzeri.

14.7 Obbligo di cessione e di costituzione in pegno

Riservate le disposizioni sulla promozione della proprietà d'abitazione, i diritti alle prestazioni previdenziali non possono essere ceduti a terzi o costituiti in pegno prima della loro scadenza.

Promozione della proprietà d'abitazione

15 Disposizioni di base

15.1 Utilizzazione dei fondi previdenziali per l'abitazione ad uso proprio

Fino a tre anni prima dell'età di pensionamento ordinario, l'assicurato può prelevare anticipatamente o costituire in pegno il diritto ai fondi previdenziali per destinarli al finanziamento di un'abitazione per l'uso proprio.

15.2 Utilizzazioni ammesse

I fondi prelevati anticipatamente o costituiti in pegno possono essere utilizzati esclusivamente per un'abitazione ad uso proprio (primaria) in Svizzera o all'estero e in particolare:

- per l'acquisto o la costruzione di un'abitazione ad uso proprio;
- per l'acquisto di partecipazioni a proprietà di abitazioni;
- per il rimborso di prestiti ipotecari;

15.3 Oggetti ammessi per la proprietà d'abitazione

Sono ammessi quali oggetti della proprietà d'abitazione:

- l'appartamento;
- la casa unifamiliare.

Non si può ricorrere al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno per l'acquisto di case di vacanza.

15.4 Forme autorizzate della proprietà d'abitazione

Le forme autorizzate della proprietà d'abitazione sono:

- la proprietà unica;
- la comproprietà (proprietà per piani);
- la proprietà in comune tra coniugi;
- il diritto di superficie per sé stante e permanente.

Questo elenco è esaustivo.

15.5 Forme autorizzate delle partecipazioni immobiliari

Sono autorizzate quali partecipazioni immobiliari:

- l'acquisto di quote di partecipazioni ad una cooperativa di costruzione di abitazioni;
- l'acquisto di azioni di una società anonima di locatari;
- la concessione di un prestito parziario ad un organismo di costruzione di utilità pubblica.

Questo elenco è esaustivo.

15.6 Uso proprio

L'immobile finanziato con i fondi della previdenza professionale deve essere utilizzato in proprio dall'assicurato ed essere situato nel suo luogo di domicilio o di dimora abituale.

Se l'abitazione ad uso proprio non può essere utilizzata temporaneamente da parte della persona assicurata (p. es. in caso di assenza per motivi di lavoro o di salute), può essere affittata durante questo periodo.

15.7 Consenso del coniuge

Se la persona assicurata è coniugata, per il prelievo, rispettivamente per la costituzione in pegno, è necessario il consenso scritto del coniuge, la cui firma deve essere ufficialmente autenticata.

16 Prelievo anticipato

16.1 Importo minimo del prelievo anticipato

L'importo minimo del primo prelievo anticipato e dei successivi ammonta a fr. 20'000.--. Questo limite minimo non concerne l'acquisto di quote di partecipazioni a cooperative di costruzione di abitazioni o di partecipazioni simili.

16.2 Importo massimo del prelievo anticipato

Prima dell'età di 50 anni si può prelevare un importo corrispondente alla prestazione di libero passaggio alla quale si ha diritto.

Dopo l'età di 50 anni si può prelevare al massimo l'importo maggiore tra le somme calcolate

ai sensi della lett. a) e b) seguenti:

- a) La prestazione di libero passaggio disponibile all'età di 50 anni, aumentata dei rimborsi effettuati dopo i 50 anni e diminuita dell'importo dei prelievi anticipati o delle realizzazioni di pegni impiegati dopo i 50 anni per la proprietà d'abitazioni, entrambi con interessi;
- b) la metà della differenza tra la prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato e la prestazione di libero passaggio impiegata già in tale momento per la proprietà d'abitazioni.

16.3 Ripetizione del prelievo anticipato

Il prelievo anticipato può essere ripetuto solo dopo un intervallo di cinque anni.

16.4 Versamento del prelievo anticipato

La Cassa versa la somma del prelievo entro sei mesi dalla presentazione di tutta la documentazione necessaria. Sono riservate eventuali misure di risanamento.

16.5 Riduzione delle prestazioni previdenziali

Dopo il prelievo anticipato, le prestazioni di decesso e d'invalidità vengono se del caso ridotte.

La persona assicurata ha la possibilità di stipulare a sue spese un'assicurazione complementare. La Cassa si presta a fare da intermediaria.

16.6 Rimborso del prelievo

L'importo prelevato anticipatamente deve essere rimborsato alla Cassa dalla persona assicurata, risp. dai suoi eredi se:

- l'abitazione viene alienata;
- vengono ceduti diritti sull'abitazione che equivalgono economicamente a un'alienazione;
- in caso di decesso della persona assicurata, non viene a scadenza nessuna prestazione.

Il trasferimento della proprietà dell'abitazione a una persona beneficiaria in base al diritto previdenziale non è parificato all'alienazione.

Le quote di partecipazione a cooperative di costruzioni possono essere acquistate soltanto se il loro valore viene rimborsato, in caso di uscita dalla cooperativa.

La persona assicurata può inoltre rimborsare facoltativamente l'importo prelevato alla Cassa. Il diritto di rimborso anticipato sussiste:

- fino all'insorgere del diritto alle prestazioni per la vecchiaia;
- fino a quando si verifica un altro evento previdenziale;
- fino al versamento in contanti della prestazione di libero passaggio.

L'importo minimo del rimborso è di fr. 10'000.--. Se la parte di prelievo anticipato che non è stata ancora rimborsata è inferiore a questo importo, deve essere rimborsata con un unico versamento. L'ammontare rimborsato viene accreditato secondo lo stesso rapporto tra parte obbligatoria e parte sovra obbligatoria utilizzato al momento del prelievo. Per le prestazioni previdenziali il rimborso ha le medesime conseguenze del trasferimento di una prestazione di libero passaggio.

17 Costituzione in pegno

17.1 Importo massimo della cessione in pegno

Il diritto dell'assicurato alle prestazioni previdenziali o alla prestazione di libero passaggio può essere costituito in pegno, analogamente all'art. 16.2, a garanzia di un'ipoteca.

17.2 Consenso del creditore pignoratizio

Se i diritti sono stati costituiti in pegno, è necessario il consenso del creditore pignoratizio in caso di:

- pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio;
- versamento delle prestazioni previdenziali;
- trasferimento, in seguito a divorzio, di una parte della prestazione di libero passaggio all'istituto di previdenza del coniuge divorziato.

17.3 Realizzazione del pegno

In caso di realizzazione del pegno prima dell'evento previdenziale o di versamento in contanti della prestazione di libero passaggio, subentrano le medesime conseguenze del prelievo anticipato (capoverso 2).

18 Garanzia dello scopo previdenziale

18.1 Iscrizione nel registro fondiario

In caso di prelievo anticipato o di costituzione in pegno, la Cassa Pensioni chiede l'iscrizione a registro fondiario di una clausola che limita la disponibilità dell'oggetto immobiliare. La Cassa chiede la cancellazione della clausola:

- quando un rimborso non è più possibile come da art. 16.6;
- dopo il rimborso dell'importo alla Cassa.

18.2 Quote di partecipazione e partecipazioni simili

Se tramite il prelievo anticipato la persona assicurata acquista quote di partecipazione a cooperative di costruzioni, deve depositarle presso la Cassa.

19 Domanda e accertamento

19.1 Domanda di prelievo e di costituzione in pegno

La persona assicurata deve inoltrare in tempo utile e per iscritto la domanda di prelievo anticipato, rispettivamente di costituzione in pegno alla Cassa.

19.2 Certificazione

Con la documentazione necessaria, la persona assicurata deve permettere di accertare il motivo della sua richiesta di utilizzazione dei fondi della previdenza professionale e la loro destinazione all'acquisto di un'abitazione destinata all'uso proprio. La stessa deve inoltre mettere a disposizione della Cassa tutti i documenti necessari per l'accertamento del diritto al versamento di questi fondi (p.e. contratto compra-vendita, contratto mutuo ipotecario, conferma notarile se l'abitazione è all'estero).

20 Disposizioni fiscali

20.1 Notifiche all'Amministrazione federale delle contribuzioni

La Cassa notifica all'Amministrazione federale delle contribuzioni i prelievi o le realizzazioni dei pegni immobiliari, oppure il rimborso dei prelievi anticipati.

20.2 Imposizione immediata

L'importo del prelievo o il ricavato dalla realizzazione del pegno sono immediatamente imponibili come se si trattasse di una prestazione di capitale versata dall'istituto di previdenza e non possono essere utilizzati per pagare l'imposta.

20.3 Rimborso dell'imposta

In caso di restituzione del prelievo o del ricavato dalla realizzazione del pegno, la persona assicurata può chiedere all'amministrazione fiscale il rimborso (senza interessi) delle imposte pagate entro tre anni dalla restituzione.

21 Informazioni

21.1 Informazioni tramite la Cassa

Su richiesta scritta o in caso di domanda di prelievo anticipato o di costituzione in pegno, la Cassa informa la persona assicurata:

- sull'avere previdenziale disponibile per la promozione della proprietà dell'abitazione;
- sulle modalità per ottenere il prelievo anticipato o la costituzione in pegno;
- sulle riduzioni delle prestazioni causate dal prelievo anticipato e dalla realizzazione del pegno;
- sulle possibilità di eliminare la riduzione della copertura previdenziale causate dal prelievo anticipato;
- sull'imposizione fiscale in caso di prelievo, risp. di realizzazione del pegno;
- sul diritto al rimborso delle imposte pagate e sui rispettivi termini, in caso di rimborso del prelievo anticipato.

22 Partecipazioni alle spese

22.1 Diritti e bolli

I diritti, i bolli e le altre spese relative al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno presso terzi (p.es. iscrizione a registro fondiario, deposito delle quote di partecipazione, ecc.) sono a carico della persona assicurata.

Prestazioni in caso di divorzio

23 Divorzio

23.1 Considerazioni generali

In caso di divorzio secondo il diritto svizzero, il tribunale competente si pronuncia sulle prestazioni dei coniugi conformemente agli art. 122-124e CC. Un conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio può avvenire sotto forma di prestazione d'uscita o di rendita. Fa stato quale data determinante la data di promovimento della procedura di divorzio.

L'ammontare e l'utilizzo di una prestazione d'uscita o di una parte della rendita da trasferire sottostanno alla sentenza di divorzio. In accordo con il coniuge divorziato creditore la Cassa versa una liquidazione sotto forma di capitale anziché una rendita vitalizia.

Se risulta impossibile versare la prestazione d'uscita o la rendita all'istituto di previdenza del coniuge divorziato creditore, la Cassa procede al versamento presso la Fondazione istituto collettore.

Sentenze di divorzio straniere, che si riferiscono a una divisione degli averi di previdenza detenuti presso un istituto di previdenza svizzero, devono venire indirizzate da parte dell'assicurato o del beneficiario al tribunale civile competente presso la sede della cassa pensione, affinché possano venire riconosciute come esecutive.

L'art. 23 si applica anche a sentenze di divorzio pendenti al 1. gennaio 2017 presso istanze cantonali.

23.2 Assicurati attivi

Se nel quadro del divorzio una parte della prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio deve essere trasferita all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge divorziato creditore, l'avere sul conto di risparmio viene ridotto dell'ammontare dovuto. Le prestazioni che ne derivano vengono ridotte di conseguenza. La riduzione dell'avere sul conto di risparmio avviene in maniera tale che il rapporto tra parte obbligatoria e parte sopra obbligatoria resta il medesimo. La quota trasferita può essere riscattata fino al verificarsi di un evento assicurato oppure al pagamento in contanti della prestazione d'uscita. Il riscatto non ha conseguenze sul rapporto tra parte obbligatoria e parte sopra obbligatoria dell'avere di vecchiaia.

23.3 Assicurati invalidi

Se la persona assicurata beneficia di una rendita d'invalidità temporanea, la prestazione d'uscita (prestazione d'uscita ipotetica) corrisponde al valore simulato da un ipotetico rientro ad attività lavorativa. Un assicurato invalido non ha diritto a riscattare la parte di prestazione d'uscita ipotetica trasferita.

23.4 Beneficiari di rendite di vecchiaia

Se nel quadro del divorzio è una parte della rendita di vecchiaia a venire ridotta, la riduzione non ha effetti sul rapporto tra parte obbligatoria e parte sopra obbligatoria della rendita di vecchiaia risultante.

La parte di rendita promessa al coniuge divorziato creditore viene tramutata in una rendita vitalizia secondo l'art. 19h OLP. Questa rendita vitalizia gli viene versata dalla Cassa oppure può venire trasmessa al suo istituto di previdenza o di libero passaggio. Valgono le seguenti disposizioni:

- 1) Se il coniuge divorziato creditore non ha ancora raggiunto l'età di riferimento dell'AVS, la Cassa versa la rendita vitalizia all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge divorziato creditore.
- 2) Se il coniuge divorziato creditore è totalmente invalido ai sensi della LPP o ha raggiunto l'età per un prepensionamento ai sensi della LPP, egli può, previa comunicazione per iscritto alla Cassa, esigere il versamento di una rendita vitalizia presso il proprio istituto di previdenza o di libero passaggio.
- 3) Se il coniuge divorziato creditore ha raggiunto l'età di riferimento dell'AVS, egli può, previa comunicazione per iscritto alla Cassa, esigere il versamento di una rendita vitalizia presso il proprio istituto di previdenza.

L'importo da trasferire corrisponde alla rendita dovuta per un anno civile e va versato annualmente entro il 15 dicembre dell'anno in questione. Se nell'anno in questione nasce il diritto a un pagamento per vecchiaia o invalidità (art. 22e LFLP) o il coniuge creditore decede, l'importo

da trasferire corrisponde alla rendita dovuta dall'inizio dell'anno fino a quel momento.

Se la Cassa non riceve le adeguate informazioni sull'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge divorziato creditore, essa versa l'importo alla Fondazione istituto collettore al più presto sei mesi e al più tardi due anni dopo la scadenza prevista per quel trasferimento. La Cassa effettua annualmente i trasferimenti successivi alla Fondazione istituto collettore finché non riceve le necessarie informazioni.

Il tasso d'interesse applicato ammonta a metà del valore come da art. 6.1.

23.5 Pensionamento durante la procedura di divorzio

Qualora il pensionamento avvenga nel corso della procedura di divorzio, la rendita di vecchiaia in atto e la prestazione d'uscita da trasferire vengono adeguate. La riduzione viene calcolata nel seguente modo:

- 1) La prestazione d'uscita da trasferire viene convertita in un'ipotetica rendita di vecchiaia in base al tasso di conversione applicato al momento del pensionamento.
- 2) L'ammontare del punto 1) viene moltiplicato per il numero di anni tra l'inizio del pensionamento e l'entrata in vigore della sentenza di divorzio. Viene diviso in parti uguali ad ogni coniuge, riducendo così la prestazione d'uscita, rispettivamente la rendita di vecchiaia.
- 3) Per l'ulteriore riduzione attuariale della rendita di vecchiaia in corso, l'ammontare diviso come da punto 2) viene moltiplicato per il tasso di conversione attuarialmente corretto al momento dell'entrata in vigore della sentenza di divorzio.
- 4) La rendita di vecchiaia in corso viene ridotta dei valori al punto 1) e 3).

Per il calcolo della riduzione attuariale della rendita di vecchiaia in corso sono determinanti le basi tecniche della Cassa.

Prestazioni in caso di uscita

24 Libero passaggio

24.1 Condizioni

Se il rapporto di lavoro termina per motivi non collegabili al pensionamento, al decesso o all'incapacità al guadagno, e se il dipendente dispone di un avere di vecchiaia, ha diritto a una prestazione di uscita.

L'assicurato ha anche diritto a una prestazione di libero passaggio se lascia la Cassa fra l'età di pensionamento anticipata e l'età di pensionamento ordinaria e continua l'attività lucrativa, oppure è registrato come disoccupato.

In caso di proroga provvisoria dell'assicurazione secondo l'art. 9.5, il diritto a una prestazione di libero passaggio sussiste solo alla fine della proroga.

24.2 Ammontare della prestazione

La prestazione di uscita corrisponde all'avere di vecchiaia accumulato al momento dell'uscita, ma almeno alla somma degli importi seguenti:

- a) eventuali prestazioni di libero passaggio trasferite da precedenti istituzioni previdenziali come pure i riscatti dell'assicurato secondo gli artt. 26 e 27, dedotti i prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni e dedotta la parte della prestazione di libero passaggio trasferita all'istituzione di previdenza in caso di divorzio, con i rispettivi interessi;
- b) somma dei contributi dell'assicurato durante l'affiliazione all'assicurazione per la vecchiaia prima del 1. gennaio 2016, con interessi a partire dal 1. gennaio 2016;
- c) somma dei contributi di risparmio dell'assicurato secondo l'art. 25.3 a partire dal 1. gennaio 2016, con i rispettivi interessi.

Alla somma sotto b) e c) viene aggiunto un supplemento del 4% per ogni anno di età superiore all'età di 20 anni, fino a un massimo del 100%. L'età corrisponde alla differenza tra l'anno civile

e l'anno di nascita. Non vengono presi in considerazione i contributi del Datore di lavoro versati dall'assicurato:

- durante un congedo non pagato secondo l'art. 3.3;
- durante la continuazione dell'assicurazione secondo l'art. 3.4;
- in applicazione dell'art. 5.8.

Il tasso d'interesse applicato equivale di principio al tasso d'interesse minimo secondo LPP. Per tutta la durata di un'eventuale sottocopertura, il tasso d'interesse da applicare equivale al tasso d'interesse applicato al conto di risparmio, sempre che quest'ultimo risulti essere inferiore.

24.3 Scadenza

La prestazione di libero passaggio viene a scadenza con l'uscita dalla Cassa. A partire da questa data e fino al momento del versamento viene accreditato, per la stessa prestazione, un interesse al tasso in vigore secondo l'art. 6.1. Dal momento in cui la Cassa dispone di tutte le informazioni necessarie per il versamento, il tasso d'interesse è pari al tasso d'interesse minimo secondo la LPP maggiorato dell'1%.

24.4 Obbligo di prestazione successivo

Se la Cassa deve versare delle prestazioni, in caso di decesso o d'invalidità, dopo il versamento della prestazione d'uscita, la prestazione di libero passaggio deve essere restituita, altrimenti quelle di decesso o d'invalidità vengono ridotte.

24.5 Versamento

Riservate le disposizioni dell'art. 24.6, la prestazione di uscita viene versata all'istituto di previdenza del nuovo Datore di lavoro. Gli assicurati che non si affiliano a un nuovo istituto di previdenza devono comunicare alla Cassa il conto di libero passaggio o la polizza di libero passaggio sulla quale la prestazione di uscita deve essere trasferita.

24.6 Versamento in contanti

Su richiesta dell'assicurato, l'indennità di uscita viene versata in contanti nei seguenti casi:

- a) trasferimento definitivo all'estero per un Paese diverso dal Liechtenstein, rispettivamente termine definitivo dell'attività lucrativa in qualità di frontaliero in Svizzera; tuttavia, la parte obbligatoria della prestazione d'uscita (avere di vecchiaia calcolato secondo l'art. 15 LPP) non può essere versata in contanti se il dipendente continua ad essere obbligatoriamente assicurato contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità ai sensi delle disposizioni di legge di uno Stato membro dell'Unione Europea, dell'Islanda o della Norvegia;
- b) inizio di un'attività lucrativa indipendente in Svizzera entro un anno e se l'uscente non è più sottoposto alla previdenza obbligatoria ai sensi della LPP;
- c) se la prestazione di uscita è inferiore all'importo del suo contributo annuo.

Per gli assicurati coniugati, il versamento in contanti della prestazione di uscita può essere effettuato solo con il consenso scritto del coniuge, la cui firma deve essere ufficialmente autenticata.

24.7 Mancanza delle indicazioni necessarie

In mancanza d'indicazioni concernenti l'indirizzo di pagamento, dell'attestato di conferma ufficiale dei motivi per il pagamento in contanti, del consenso del coniuge ecc., la Cassa versa la prestazione di uscita all'istituto collettore LPP al più presto dopo sei mesi e al più tardi dopo due anni.

Finanziamento e patrimonio della Cassa

25 Contributi

25.1 Inizio e fine

I contributi sono dovuti durante il periodo d'assicurazione ai sensi dell'art. 3, ma al più tardi fino al compimento dell'età di pensionamento ordinario o al percepimento di una prestazione di vecchiaia, rispettivamente sino alla fine del mese in cui si è verificato il decesso, e su riserva dell'esonero dai contributi in caso d'invalidità ai sensi dell'art. 10.3. Durante la proroga della copertura previdenziale secondo l'art. 3.2 non sono dovuti contributi.

25.2 Tipi di contributi

I contributi consistono in:

- 1) contributi di risparmio, destinati al finanziamento degli accrediti di vecchiaia (art. 6.2);
- 2) contributi per la copertura dei rischi e delle spese, destinati alla copertura dei rischi decesso e invalidità (artt. da 9 a 13), nonché per le altre spese amministrative della Cassa;
- 3) contributi per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro.

25.3 Ammontare

L'età determinante, a norma della seguente tabella, risulta dalla differenza tra l'anno civile e l'anno di nascita dell'assicurato. Le aliquote dei contributi, in percentuale del salario assicurato, sono le seguenti:

Età	Contributi di risparmio		Contributi di rischio e di costi	
	Assicurato	Datore di lavoro	Assicurato	Datore di lavoro
18 – 24			1.5%	2.0%
25 – 34	8%	10%	1.5%	2.0%
35 – 44	8%	12%	1.5%	2.0%
45 – 54	8%	14%	1.5%	2.0%
55 – età di pensionamento ordinaria	8%	16%	1.5%	2.0%
Dall'età di pensionamento ordinaria	8%	8%	0.5%	1.0%

La Commissione amministratrice determina annualmente l'aliquota dei contributi per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro. Il contributo non può superare l'aliquota dello 0.5% per gli assicurati e dell'1.0% per il Datore di lavoro.

Il Datore di lavoro deduce il contributo degli assicurati dal loro salario ed è il solo debitore dei contributi verso la Cassa. Il contributo del Datore di lavoro viene versato ogni mese alla Cassa, unitamente ai contributi prelevati sul salario degli assicurati.

26 Riscatti

26.1 Principio di base

L'assicurato può effettuare dei riscatti in qualsiasi momento prima del verificarsi di un evento previdenziale. Qualora la Cassa o qualsiasi altro istituto di previdenza abbia accordato prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa ai sensi dell'art. 16, è possibile procedere

ad un riscatto unicamente dopo aver rimborsato integralmente tali anticipi, eccezion fatta per i riscatti ai sensi dell'art. 23 (Divorzio).

26.2 Limiti

L'importo del riscatto è limitato alla differenza positiva tra:

- 1) la somma degli accrediti di vecchiaia secondo l'art. 6.2, calcolata a decorrere dal 1. gennaio che segue il compimento del 24° anno di età dell'assicurato fino alla data del riscatto, ma al massimo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, con interessi, applicata al salario assicurato alla data del riscatto e
- 2) la somma degli importi seguenti:
 - l'importo accumulato sul conto risparmio alla data del riscatto,
 - gli importi dei prelievi anticipati effettuati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni che non possono più essere rimborsati conformemente all'art. 16.6,
 - gli averi del terzo pilastro 3a dell'assicurato superiori alla somma dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dai 24 anni compiuti, compresi gli interessi al tasso minimo LPP in vigore per gli anni corrispondenti, conformemente alla tabella approntata a tale scopo dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
 - in caso di già avvenuto percepimento di una prestazione di vecchiaia della Cassa o di un altro istituto di previdenza, l'aver di vecchiaia percepito o convertito in rendita, compresi gli interessi al tasso minimo LPP. Tale riduzione non viene applicata se l'assicurato è già in pensione parziale e presenta un salario assicurato e un grado di occupazione corrispondentemente inferiori,
 - come pure le eventuali prestazioni di libero passaggio dell'assicurato che non sono state trasferite nella Cassa.

Il tasso d'interesse sotto 1) come pure la somma degli accrediti di vecchiaia sono evidenziati nell'appendice n. 1.

26.3 Restrizioni

Le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere ritirate sotto forma di capitale dalla previdenza a favore del personale prima della scadenza di un termine di tre anni (parte bloccata). L'autorità fiscale può disconoscere retroattivamente la deducibilità fiscale di acquisti effettuati gli ultimi tre anni, se dalla parte non bloccata viene percepita una prestazione sotto forma di capitale.

Al momento del pensionamento, le prestazioni acquistate durante gli ultimi tre anni vengono obbligatoriamente convertite in una rendita di vecchiaia.

L'acquisto è possibile fino all'inizio di un'incapacità di guadagno la cui causa provoca l'invalidità o il decesso. In caso d'invalidità parziale o di pensionamento parziale, il riscatto può essere effettuato solo sulla parte attiva dell'assicurazione.

Per una persona assicurata che proviene dall'estero e che in Svizzera non è mai stata affiliata a un'istituzione di previdenza, il riscatto annuo nei primi cinque anni dopo l'ammissione alla previdenza professionale in Svizzera non può superare il 20% del salario assicurato.

27 Riscatto per pensionamento anticipato

L'assicurato attivo può aprire un conto di risparmio supplementare («conto aggiuntivo») per finanziare la rendita ponte secondo l'art. 8.4, come anche compensare la diminuzione della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato.

L'assicurato può effettuare dei riscatti sul conto aggiuntivo solo se ha esaurito il suo potenziale per riscatti secondo l'art. 26.2. Gli apporti possono essere effettuati solo fino a concorrenza dell'importo massimo ammesso per tale conto, specificato nell'appendice n. 2.

Con tale riscatto viene definita un'età prevista di pensionamento anticipato, calcolato come nell'appendice n. 2.

L'importo del «conto aggiuntivo» è versato come segue:

- a. in caso di pensionamento anticipato: all'assicurato sotto forma di una rendita ponte, se così richiesta (un'eventuale parte eccedente del conto aggiuntivo viene usata per aumentare la rendita di vecchiaia). In caso di pensionamento parziale, il conto aggiuntivo viene usato nella proporzione del pensionamento;
- b. in caso di pensionamento come invalido: come rendita di vecchiaia supplementare calcolata secondo l'art. 8.3.
- c. in caso di decesso in qualità di assicurato attivo o invalido: ai beneficiari secondo l'art. 13.2 come capitale di decesso supplementare;
- d. in caso di libero passaggio: a favore dell'assicurato secondo l'art. 24.

Se l'assicurato va in pensione oltre l'età prevista per il pensionamento anticipato, la prestazione di vecchiaia (senza la rendita ponte) non può superare il 105 % dell'obiettivo delle prestazioni regolamentari. Un'eventuale eccedenza è devoluta a favore della Cassa. L'obiettivo delle prestazioni regolamentari è pari a:

- In caso di rinuncia alla liquidazione in capitale: avere di vecchiaia massimo secondo l'appendice n. 2, moltiplicato per l'aliquota di conversione, entrambi i valori calcolati per l'età ordinaria di pensionamento;
- In caso di liquidazione in capitale: avere di vecchiaia massimo secondo l'appendice 2, calcolato per l'età ordinaria di pensionamento.

In caso di liquidazione parziale in capitale, viene fatto un calcolo misto.

Il conto aggiuntivo frutta interessi secondo l'art. 6.1.

In caso di prelievo anticipato nel quadro della promozione della proprietà d'abitazione (artt. da 15 a 22) o di versamento in caso di divorzio (art. 23), si attinge dapprima dal conto aggiuntivo rispetto al conto di risparmio. In caso di rimborso del prelievo anticipato, si procede all'inverso.

28 Equilibrio finanziario

28.1 Perizia tecnica

La Commissione amministratrice farà allestire periodicamente, ma almeno una volta ogni tre anni, una perizia tecnica da un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale.

Tramite la perizia tecnica il perito verifica in particolare:

- se la Cassa offre garanzia per poter adempiere ai propri impegni;
- se rispetta i parametri fissati dall'Autorità di vigilanza;
- se le disposizioni statutarie inerenti alle prestazioni e al finanziamento corrispondono alle prescrizioni legali.

Se il perito nota delle insufficienze dannose per il buon andamento della Cassa deve proporre alla Commissione amministratrice le misure adeguate a eliminarle e la Commissione amministratrice deciderà quali provvedimenti adottare.

28.2 Misure di risanamento

Le misure di risanamento hanno carattere temporaneo e possono ripercuotersi, sia sul finanziamento, sia sulle prestazioni. La Commissione amministratrice è autorizzata a ricorrere a tutte le possibilità previste dalle leggi, dalle ordinanze e dalle direttive sulla previdenza professionale. Le misure di risanamento possono essere applicate agli assicurati attivi, ai beneficiari di rendite, e al Datore di lavoro.

In caso di copertura insufficiente della Cassa, il Datore di lavoro può, conformemente alle disposizioni fiscali, effettuare versamenti su un conto separato di riserva per contributi, con una clausola di rinuncia al loro utilizzo, oppure munire di una riserva di rinuncia all'utilizzazione un conto per contributi già esistente. L'importo del versamento, rispettivamente della rinuncia, non può eccedere l'importo scoperto. Questo conto non frutta interessi ed è utilizzato secondo le disposizioni di legge.

La Commissione amministratrice può in particolare:

- ridurre o sospendere il versamento degli interessi sui conti di risparmio (art. 6.1) e modificare in tal modo eventuali precedenti decisioni, per quanto il tasso modificato sia stato dichiarato provvisorio;
- limitare nel tempo e in termini d'importo il versamento di un prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà d'abitazione (art. 16) o, se serve a rimborsare prestiti ipotecari, rifiutarlo del tutto.

Se le misure contemplate sopra non consentono di raggiungere l'obiettivo:

- prelevare un contributo di risanamento, finanziato almeno per metà dal Datore di lavoro e destinato interamente a riassorbire lo scoperto, il cui versamento non conferisce alcun diritto agli assicurati;
- riscuotere un contributo di risanamento dai beneficiari di rendite. Questo contributo è dedotto dalle rendite correnti e può essere prelevato solo sulla parte di rendita corrente che, nei dieci anni precedenti l'introduzione della presente misura, è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali. L'importo della rendita derivante dalle prestazioni obbligatorie della LPP non può essere oggetto di tale provvedimento;
- ridurre il tasso d'interesse accreditato sul conto di risparmio e previsto nell'articolo 15 LPP ma non oltre lo 0,5% e per una durata massima di cinque anni, se le precedenti misure si rivelassero insufficienti.

La Commissione Amministratrice stabilirà le regole temporanee concernenti le misure di risanamento e informerà l'Autorità di vigilanza, gli assicurati e i beneficiari di rendite, nonché il Datore di lavoro.

28.3 Garanzia del Comune

Il Comune garantisce agli assicurati il pagamento delle prestazioni dovute in conformità alle disposizioni dell'art. 72c LPP.

29 Disposizioni Transitorie

29.1 Garanzia per gli assicurati e invalidi affiliati il 31.12.2015 e nati tra il 1961 e il 1990

In caso di pensionamento all'età ordinaria, la rendita di vecchiaia ammonta almeno ad una percentuale della rendita di vecchiaia assicurata al 31 dicembre 2015 all'età di 63 anni. La percentuale è definita secondo la seguente tabella:

Anno di nascita	Percentuale
1961	99.5%
1962	99.0%
1963	98.5%
1964	98.0%

1965	97.5%
1966	97.0%
1967	96.5%
1968	96.0%
1969	95.5%
1970 – 1990	95.0%

La rendita così ottenuta è chiamata "rendita garantita".

In caso di pensionamento differito, la rendita garantita non subisce modifiche. In caso di pensionamento anticipato, la rendita garantita diminuisce per ogni mese di anticipo dello 0.4% dell'ammontare appena definito.

29.2 Ulteriori impatti sulla garanzia

Nel caso in cui, l'assicurato scelga di ricevere la rendita ponte AVS, la rendita garantita viene diminuita dal momento in cui l'assicurato percepisce la rendita AVS. La diminuzione ammonta al 6% della somma delle rendite ponte AVS percepite.

La rendita garantita viene maggiorata dalla rendita che risulta da eventuali averi separati esistenti al 31 dicembre 2015, con interessi, convertiti in rendita tramite l'aliquota di conversione secondo l'art. 8.3.

I versamenti in capitale entranti oppure uscenti dopo il 31 dicembre 2015 come per esempio i riscatti, i prelievi anticipati nell'ambito della PPA, i rimborsi di questi (anche i rimborsi di prelievi effettuati prima del 1. gennaio 2016) o come le prestazioni di libero passaggio versate o ricevute in virtù di un divorzio, con interessi, aumentano o diminuiscono la rendita garantita tramite moltiplicazione con l'aliquota di conversione.

In caso di pensionamento parziale, la garanzia è applicata in modo proporzionale al grado di pensionamento.

In caso di diminuzione del salario assicurato dopo il 31 dicembre 2015 in seguito ad una riduzione del grado di occupazione, la rendita garantita viene ricalcolata basandosi sugli accrediti di vecchiaia mancanti fino all'età di pensionamento ordinaria, purché la modifica del grado di occupazione avvenga su richiesta dell'assicurato.

In caso di aumento del salario assicurato dopo il 31 dicembre 2015 in seguito ad un aumento del grado di occupazione o del salario lordo, la rendita garantita non subisce modifiche.

In caso di continuazione dell'assicurazione secondo l'art. 3.4, la scelta dell'assicurato riguardante l'ulteriore aumento della previdenza tramite contributi di risparmio non ha nessun impatto sulla rendita garantita. In caso di versamento parziale della prestazione d'uscita a un nuovo istituto di previdenza, la rendita garantita viene diminuita in proporzione.

La garanzia non subisce modifiche in caso di un congedo non pagato dopo il 31 dicembre 2015.

29.3 Adeguamenti delle rendite al rincaro

L'adeguamento delle pensioni al rincaro è sospeso fino al momento in cui l'indice nazionale dei prezzi al consumo avrà raggiunto un aumento cumulato del 10% a partire dal valore dell'indice di novembre 2014. La differenza a quel momento non verrà recuperata.

29.4 Beneficiari di rendite in corso il 31.12.2015

Per i beneficiari di rendite in corso al 31 dicembre 2015, gli adeguamenti al rincaro permarranno a carico del Datore di lavoro fino all'estinzione della rendita. Questo vale, sia per gli adeguamenti intervenuti prima del 1. gennaio 2016, sia per gli adeguamenti che interverranno dopo il 1. gennaio 2016.

30 Disposizioni finali

30.1 Fondo di garanzia

La Cassa è affiliata al Fondo di garanzia, a cui versa il contributo fissato dal Consiglio Federale.

30.2 Modificazione

La Commissione amministratrice può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento nell'ambito delle disposizioni legali. Le modifiche devono essere portate a conoscenza dell'Autorità di vigilanza.

30.3 Abrogazione

È abrogato lo "Statuto Cassa Pensioni per il personale del Comune di Chiasso" entrato in vigore il 1. gennaio 1998 e tutte le successive aggiunte e modifiche.

Le prestazioni per gli eventi assicurati subentrati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinate dalle disposizioni vigenti al momento in cui si è verificato il caso di previdenza. Per le prestazioni d'invalidità sono determinanti le disposizioni regolamentari valide al momento dell'inizio dell'incapacità al lavoro all'origine dell'invalidità.

Per le prestazioni legate al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia è applicabile il regolamento di previdenza al momento del pensionamento.

Nel caso di persone invalide, il caso di previdenza vecchiaia risulta subentrato al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria secondo il presente regolamento di previdenza.

30.4 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2026 e sostituisce il regolamento entrato in vigore il 1. gennaio 2024.

Cassa Pensioni per il personale
del Comune di Chiasso

Chiasso, 11 giugno 2024

Appendice n. 1

Aliquota di conversione per il calcolo della rendita di vecchiaia secondo l'art. 8.3

Età	2024	2025	2026	2027	2028	2029	dal 2030
58	4.75%	4.70%	4.65%	4.60%	4.55%	4.50%	4.45%
59	4.90%	4.85%	4.80%	4.75%	4.70%	4.65%	4.60%
60	5.05%	5.00%	4.95%	4.90%	4.85%	4.80%	4.75%
61	5.20%	5.15%	5.10%	5.05%	5.00%	4.95%	4.90%
62	5.35%	5.30%	5.25%	5.20%	5.15%	5.10%	5.05%
63	5.50%	5.45%	5.40%	5.35%	5.30%	5.25%	5.20%
64	5.65%	5.60%	5.55%	5.50%	5.45%	5.40%	5.35%
65	5.80%	5.75%	5.70%	5.65%	5.60%	5.55%	5.50%

Per valori di età non interi si prende un valore medio (interpolazione lineare).

L'età si calcola prendendo in conto il numero di anni e mesi interi trascorsi dal primo giorno del mese successivo alla data di nascita.

Esempio: per un assicurato nato in ottobre (anche se nato il 1° ottobre), il 31 ottobre seguente il 50° compleanno, l'età ai sensi della tabella è di 49 anni e 11 mesi (e né di 50 anni né di 50 anni 1 mese); il 1° novembre l'età è di 50 anni.

Avere di vecchiaia massimo secondo articolo 26.2

Calcolato con un tasso d'interesse dell'1.5%

Età	Avere di vecchiaia massimo in %	Età	Avere di vecchiaia massimo in %
25	0.0%	46	466.2%
26	18.0%	47	495.2%
27	36.3%	48	524.6%
28	54.8%	49	554.5%
29	73.6%	50	584.8%
30	92.7%	51	615.6%
31	112.1%	52	646.8%
32	131.8%	53	678.5%
33	151.8%	54	710.7%
34	172.1%	55	743.3%
35	192.6%	56	778.5%
36	215.5%	57	814.2%
37	238.8%	58	850.4%
38	262.4%	59	887.1%
39	286.3%	60	924.5%
40	310.6%	61	962.3%

41	335.2%	62	1000.8%
42	360.3%	63	1039.8%
43	385.7%	64	1079.4%
44	411.5%	65	1119.6%
45	437.6%	66*	1160.3%

L'età corrisponde alla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita. Le percentuali della tabella valgono per il mese di gennaio. In altri mesi si prende un valore medio tra due età con presa in conto del numero di mesi interi trascorsi dall'inizio dell'anno.

Esempio: assicurato nato nel 1975, salario assicurato di fr. 50'000.--, riscatto il 12 marzo 2026

→ Età = 2026 – 1975 = 51

2 mesi trascorsi, percentuale = $10/12 \times 615.6\% + 2/12 \times 646.8\% = 620.8\%$

→ Avere di vecchiaia massimo = fr. 50'000.-- $\times$ 620.8% = fr. 310'400.--.

Avere di vecchiaia accumulato sul conto di risparmio: fr. 200'000.--.

→ Potenziale di riscatto = fr. 310'400.-- – fr. 200'000.-- = fr. 110'400.--.

* indicazione simulata necessaria per il calcolo nell'anno in cui viene compiuto il 65.mo anno di età.

Appendice n. 2

Conto di risparmio supplementare (conto aggiuntivo) per finanziare la rendita ponte secondo l'art. 8.4 come anche per compensare la diminuzione della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato.

L'importo massimo del «conto aggiuntivo» corrisponde alla somma degli importi definiti sotto A e B.

A. Rendita ponte annua secondo l'art. 8.4 moltiplicata per il seguente fattore. L'età è calcolata al mese esatto.

Età	Età desiderata di pensionamento
-----	---------------------------------

	58	59	60	61	62	63	64	65
25	2.388	2.017	1.652	1.303	0.962	0.633	0.311	0.000
26	2.460	2.078	1.702	1.342	0.991	0.652	0.320	0.000
27	2.534	2.140	1.753	1.382	1.021	0.672	0.330	0.000
28	2.610	2.204	1.806	1.423	1.052	0.692	0.340	0.000
29	2.688	2.270	1.860	1.466	1.084	0.713	0.350	0.000
30	2.769	2.338	1.916	1.510	1.117	0.734	0.361	0.000
31	2.852	2.408	1.973	1.555	1.150	0.756	0.372	0.000
32	2.938	2.480	2.032	1.602	1.184	0.779	0.383	0.000
33	3.026	2.554	2.093	1.650	1.220	0.802	0.395	0.000
34	3.117	2.631	2.156	1.699	1.257	0.826	0.407	0.000
35	3.210	2.710	2.221	1.750	1.295	0.851	0.419	0.000
36	3.306	2.791	2.288	1.803	1.334	0.877	0.432	0.000
37	3.405	2.875	2.357	1.857	1.374	0.903	0.445	0.000
38	3.507	2.961	2.428	1.913	1.415	0.930	0.458	0.000
39	3.612	3.050	2.501	1.970	1.457	0.958	0.472	0.000
40	3.720	3.141	2.576	2.029	1.501	0.987	0.486	0.000
41	3.832	3.235	2.653	2.090	1.546	1.017	0.501	0.000
42	3.947	3.332	2.733	2.153	1.592	1.048	0.516	0.000
43	4.065	3.432	2.815	2.218	1.640	1.079	0.531	0.000
44	4.187	3.535	2.899	2.285	1.689	1.111	0.547	0.000
45	4.313	3.641	2.986	2.354	1.740	1.144	0.563	0.000
46	4.442	3.750	3.076	2.425	1.792	1.178	0.580	0.000
47	4.575	3.862	3.168	2.498	1.846	1.213	0.597	0.000
48	4.712	3.978	3.263	2.573	1.901	1.249	0.615	0.000
49	4.853	4.097	3.361	2.650	1.958	1.286	0.633	0.000
50	4.999	4.220	3.462	2.729	2.017	1.325	0.652	0.000
51	5.149	4.347	3.566	2.811	2.078	1.365	0.672	0.000
52	5.303	4.477	3.673	2.895	2.140	1.406	0.692	0.000
53	5.462	4.611	3.783	2.982	2.204	1.448	0.713	0.000
54	5.626	4.749	3.897	3.071	2.270	1.491	0.734	0.000
55	5.795	4.891	4.014	3.163	2.338	1.536	0.756	0.000
56	5.969	5.038	4.134	3.258	2.408	1.582	0.779	0.000
57	6.148	5.189	4.258	3.356	2.480	1.629	0.802	0.000
58	6.332	5.345	4.386	3.457	2.554	1.678	0.826	0.000
59		5.505	4.518	3.561	2.631	1.728	0.851	0.000
60			4.654	3.668	2.710	1.780	0.877	0.000
61				3.778	2.791	1.833	0.903	0.000
62					2.875	1.888	0.930	0.000
63						1.945	0.958	0.000
64							0.987	0.000
65								0.000

Disposizione transitoria per donne nate negli anni 1961, 1962 e 1963

Età	Età desiderata di pensionamento, anno di nascita 1961			
	62	63	64	64 3/12
64			0.247	0.000
64 3/12				0.000

Età	Età desiderata di pensionamento, anno di nascita 1962			
	62	63	64	64 6/12

63		1.466	0.479	0.000
64			0.493	0.000
64 6/12				0.000

Età	Età desiderata di pensionamento, anno di nascita 1963			
	62	63	64	64 9/12
62	2.642	1.655	0.697	0.000
63		1.705	0.718	0.000
64			0.740	0.000
64 9/12				0.000

B. Salario assicurato nel momento del riscatto moltiplicato per il valore nella tabella seguente.
L'età è calcolata al mese esatto.

Età	Età desiderata di pensionamento							
	58	59	60	61	62	63	64	65
25	194.79%	160.34%	128.42%	98.82%	71.34%	45.81%	22.08%	0.00%
26	200.63%	165.15%	132.28%	101.79%	73.48%	47.18%	22.74%	0.00%
27	206.65%	170.11%	136.25%	104.84%	75.68%	48.60%	23.42%	0.00%
28	212.85%	175.21%	140.33%	107.98%	77.96%	50.06%	24.12%	0.00%
29	219.24%	180.47%	144.54%	111.22%	80.29%	51.56%	24.85%	0.00%
30	225.81%	185.88%	148.88%	114.56%	82.70%	53.11%	25.59%	0.00%
31	232.59%	191.46%	153.35%	118.00%	85.18%	54.70%	26.36%	0.00%
32	239.56%	197.20%	157.95%	121.54%	87.74%	56.34%	27.15%	0.00%
33	246.75%	203.12%	162.68%	125.18%	90.37%	58.03%	27.96%	0.00%
34	254.15%	209.21%	167.57%	128.94%	93.08%	59.77%	28.80%	0.00%
35	261.78%	215.49%	172.59%	132.81%	95.88%	61.56%	29.67%	0.00%
36	269.63%	221.95%	177.77%	136.79%	98.75%	63.41%	30.56%	0.00%
37	277.72%	228.61%	183.10%	140.90%	101.71%	65.31%	31.47%	0.00%
38	286.05%	235.47%	188.60%	145.12%	104.77%	67.27%	32.42%	0.00%
39	294.63%	242.53%	194.25%	149.48%	107.91%	69.29%	33.39%	0.00%
40	303.47%	249.81%	200.08%	153.96%	111.15%	71.37%	34.39%	0.00%
41	312.58%	257.30%	206.08%	158.58%	114.48%	73.51%	35.42%	0.00%
42	321.95%	265.02%	212.27%	163.34%	117.91%	75.72%	36.49%	0.00%
43	331.61%	272.97%	218.63%	168.24%	121.45%	77.99%	37.58%	0.00%
44	341.56%	281.16%	225.19%	173.28%	125.10%	80.33%	38.71%	0.00%
45	351.81%	289.60%	231.95%	178.48%	128.85%	82.74%	39.87%	0.00%
46	362.36%	298.28%	238.91%	183.84%	132.71%	85.22%	41.07%	0.00%
47	373.23%	307.23%	246.08%	189.35%	136.69%	87.78%	42.30%	0.00%
48	384.43%	316.45%	253.46%	195.03%	140.80%	90.41%	43.57%	0.00%
49	395.96%	325.94%	261.06%	200.88%	145.02%	93.12%	44.87%	0.00%
50	407.84%	335.72%	268.89%	206.91%	149.37%	95.91%	46.22%	0.00%
51	420.08%	345.79%	276.96%	213.12%	153.85%	98.79%	47.61%	0.00%

52	432.68%	356.17%	285.27%	219.51%	158.47%	101.76%	49.04%	0.00%
53	445.66%	366.85%	293.83%	226.10%	163.22%	104.81%	50.51%	0.00%
54	459.03%	377.86%	302.64%	232.88%	168.12%	107.95%	52.02%	0.00%
55	472.80%	389.19%	311.72%	239.87%	173.16%	111.19%	53.58%	0.00%
56	486.99%	400.87%	321.07%	247.06%	178.36%	114.53%	55.19%	0.00%
57	501.59%	412.89%	330.70%	254.47%	183.71%	117.96%	56.85%	0.00%
58	516.64%	425.28%	340.63%	262.11%	189.22%	121.50%	58.55%	0.00%
59		438.04%	350.84%	269.97%	194.89%	125.15%	60.31%	0.00%
60			361.37%	278.07%	200.74%	128.90%	62.12%	0.00%
61				286.41%	206.76%	132.77%	63.98%	0.00%
62					212.97%	136.75%	65.90%	0.00%
63						140.85%	67.88%	0.00%
64							69.91%	0.00%
65								0.00%

Disposizione transitoria per donne nate negli anni 1961, 1962 e 1963

Età	Età desiderata di pensionamento, anno di nascita 1961			
	62	63	64	64 3/12
64			17.48%	0.00%
64 3/12				0.00%

Età	Età desiderata di pensionamento, anno di nascita 1962			
	62	63	64	64 6/12
63		104.94%	33.94%	0.00%
64			34.96%	0.00%
64 6/12				0.00%

Età	Età desiderata di pensionamento, anno di nascita 1963			
	62	63	64	64 9/12
62	194.51%	119.32%	49.42%	0.00%
63		122.90%	50.91%	0.00%
64			52.43%	0.00%
64 9/12				0.00%

Esempio: uomo di 50 anni, salario assicurato di fr. 50'000.--, rendita massima AVS in quel momento fr. 30'000.--.

L'importo massimo sul «conto aggiuntivo» si calcola come segue:

- parte A: fattore in colonna 58: 4.999, x fr. 30'000.-- = fr. 149'970.--.

- parte B: fattore in colonna 58: 407.84%, x fr. 50'000.-- = fr. 203'920.--.

Totale: fr. 353'890.--.

Da un calcolo analogo in colonna 60 risulta un importo di fr. 238'305.--. Se dopo il riscatto il saldo sul «conto aggiuntivo» ammonta a fr. 238'305.--, l'età prevista di pensionamento anticipato è uguale a 60 anni e rimane costante fino al prossimo riscatto.